

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AVVISO PER I CONTRIBUENTI

ACCONTO IMU 2023

entro il **16 GIUGNO 2023**

deve essere versato l'acconto IMU - art. 1 della legge n. 160 del 2019 commi da 739 a 783.

ACCONTO IMU	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze,ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo,con l'applicazione della detrazione di €.200,00 di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n.201/2011;	
Altri immobili diversi dall'abitazione principale	10,60 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Immobili produttivi categoria "D"	9,60 per mille di cui : 7,60 per mille allo STATO 2,00 per mille al COMUNE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (c.d. immobili merce)	ESENTI
Terreni agricoli	ESENTI

COME PAGARE - IMU -

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il **codice catastale del Comune di Fonte Nuova** " **M309** " mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando i

seguenti codici tributo:

CODICE COMUNE	DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ALIQUOTA
M 309	Abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze	3912	5,00 per mille
M 309	Altri immobili diversi dall'abitazione principale	3918	10,60 per mille
M 309	Aree edificabili	3916	10,60 per mille
M 309	Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	1,00 per mille
M 309	Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3925	7,6 per mille (quota STATO)
	Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	2,00 per mille (Incremento Comune)

IMU - ESENZIONI

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1 A/8 e A/9 nelle quali il possessore dimora e risiede anagraficamente e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 adibiti ad abitazione principale.
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.
- Abitazione principale e relative pertinenze, possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente, appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1, D. Lgs. 139/2000,dal personale appartenente alla carriera prefettizia,per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'IMU. Previa dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. (per il 2023 entro il 30 Giugno del 2024).
- Terreni agricoli (per il Comune di Fonte Nuova negli anni 2014 e 2015 i terreni agricoli sono stati assoggettati all'Imu, dal 2016 sono ritornati esenti per effetto dei provvedimenti introdotti dalla Legge di Stabilità.

Per usufruire delle agevolazioni, dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

IMU - RIDUZIONI

La Legge 208/2015 ha introdotto novità in merito agli immobili concessi in comodato in uso ai familiari e a quelli locati a canone concordato:

Per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art.1 comma 10 L. 208/15), è riconosciuta per l'anno d'imposta 2022, una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 -A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9-.

Per le abitazioni locate a canone concordato (art.1, comma 53 L.208/15) di cui alla L. 9 dicembre 1998, n.431, l' IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75% (riduzione del 25%).

A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta'.

- A) Per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati è prevista una **riduzione** IMU del 50% applicabile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- **B**) Per i fabbricati di interesse storico e artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 è prevista una riduzione IMU del 50%

Per usufruire delle agevolazioni ,di cui alle lettere A) e B) dovrà essere presentata dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni.

Il versamento non è dovuto nel caso in cui l'importo annuale dovuto, sia inferiore a 5,00 (cinque) euro (art. 9 Regolamento imposta unica comunale).

Informazioni

Per ulteriori informazioni, i Contribuenti potranno rivolgersi all'**Ufficio Entrate Tributarie** sito in via N. Machiavelli n.1, 00013 Fonte Nuova. L'ufficio riceve solo su appuntamento nei seguenti giorni: Lunedi-Giovedì 09,00-12,00 / 15.30-17,30 — Mercoledì 09,00-12.00, prenotabile sul sito www.fonte-nuova.it attraverso l'applicazione www.tupassi.it.

Recapito telefonico: 06/905 522 352 – 355, e-mail: <u>tributi@fonte-nuova.it</u>, PEC protocollo@cert.fonte-nuova.it.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ENTRATE TRIBUTARIE
(Dott.ssa Linda Palumbo)